

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA nr. del 22.09.2016

Tra i sottoscritti: **COMUNE DI Grassobbio**, con sede legale in Via Vespucci, n. 6, 24050 Grassobbio (Bg), C.F. 80027490160, P.IVA 00722500162; nella persona del Responsabile dell'Area Finanziaria, sig. Culasso dott. Adriano, nato ad Albano Sant'Alessandro il 23.10.1953 C.F. CLSDRN53R23A129E, nel corso di questo contratto denominato "Comune" e **A.T.E.S. S.R.L.** con sede in legale in Trezzo sull'Adda Via Roma 1, CF/PIVA 05064840969 - CAP 20056 - CITTA' Trezzo sull'Adda PROVINCIA (MI) nella persona dell'amministratore unico, Dott. Ugo Ottaviano Zanello nato a Milano il 16/06/1962 C.F. ZNLGTV62H16F205Y nel corso di questo contratto indicata come " Gestore ". **PREMESSO**

- Che ATEs srl è una Società "in house" a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune è socio;
- Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di una serie di interventi finalizzati al rinnovamento degli impianti termici degli edifici comunali nel territorio al fine di ridurre i consumi, migliorare l'efficienza energetica degli impianti e contestualmente valorizzare maggiormente il contesto urbano ed i beni artistici ed architettonici;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

1.1 **Oggetto:** Nel quadro degli interventi di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia, di cui alla legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e s.m.i., nonché dalle norme di gestione del riscaldamento in fabbricati, di cui al D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, al Decreto Legislativo n. 192 del 19.08.2005 e n. 311 del 29.12.2006 e con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. P e ripreso nel D.Lgs n. 115 del 30.05.2008 articolo 16 e Titolo III "Disposizioni finali" allegato II, al D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, ed alla Legge n. 90 del 03.08.2013, il Gestore, allo scopo di fornire al Comune, Beni e Servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort nell'edificio, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo contemporaneamente al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, stipula con il Comune un contratto di Concessione del Servizio Energia, in riferimento anche alla circ. 273/98E del Ministero delle Finanze, alle condizioni di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente contratto. Sarà in capo al Gestore l'acquisto,



A.T.E.S. S.R.L.
Amministratore Unico
Zanello Ugo Ottaviano

la trasformazione e l'uso dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio.

- 1.2 **Luogo di esecuzione del contratto:** le forniture, le opere ed i servizi facenti capo al Gestore di cui al presente contratto dovranno essere eseguite presso:

Comune di Grassobbio – Immobili Vari di cui all'Allegato A, Art. 1.1

Il Comune si riserva la possibilità di estendere il Servizio Energia ad ulteriori stabili comunali. Le modalità di presa in carico dei nuovi stabili saranno decise dalle parti di comune accordo.

- 1.3 **Durata del contratto:** il contratto avrà durata di 10 (dieci) anni dalla data del 01/09/2016 ed avrà termine in data 31/08/2026

- 1.4 **Terzo responsabile:** Il Gestore si fa carico della gestione dell'impianto termico assumendo il ruolo di "Terzo Responsabile" dell'esercizio e della manutenzione, così come previsto dall'art. 31, comma 1 e 2, della Legge 10/1991, ed in particolare dall'art. 1, lett. O, del D.P.R. 412/1993, dall'art. 7 del D.P.R. 551/1999 "Ulteriori requisiti del Terzo Responsabile", e dal D.P.R. 74/2013, ed in accordo al D.Lgs. 192/2005, all'art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006 "abilitazione alla conduzione", al D.Lgs. 311/2006, ed effettuerà tutte le operazioni descritte nell'allegato "A" che costituisce parte integrante al presente contratto. All'atto della presa in carico dell'impianto termico viene redatto l'allegato A2, "Verbale di consegna e di presa visione degli impianti termici", che costituisce parte integrante del presente contratto.

- 1.5 **Misurazione dell'energia termica:** Allo scopo di effettuare la misurazione e la contabilizzazione dell'energia termica consumata dagli edifici, il Gestore installerà in centrale termica idonei Contatori di energia, omologati secondo la normativa vigente sia nazionale che europea, meglio descritti nell'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente contratto. Il Comune può chiedere la verifica delle misurazioni secondo le modalità previste dal punto 1.2 dell'allegato "B". Qualora il Comune dovesse ritenere opportuna una verifica della strumentazione impiegata per la contabilizzazione del calore dovrà



A.T.E.S. S.r.l.
Amministratore Unico
Zanone Luciano

presentare opportuna richiesta al Gestore. I costi per la verifica sono a carico del Comune. E' invece responsabilità del Gestore del contratto servizio energia mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate.

- 1.6 **Diagnosi energetica e Certificazione energetica:** Il Gestore, in contraddittorio con il Comune, effettuerà la Diagnosi Energetica ed il rilievo delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche degli edifici, per l'attribuzione del coefficiente di consumo specifico (espresso in kWh/mq/anno o multipli) e per la proposta di realizzazione di interventi sul sistema edificio-impianto, previsti dall'art. 1 del decreto 15 febbraio 1992 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, che attraverso l'impiego di tecnologie conformi alle disposizioni della Legge 10-91 dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, 29 dicembre 2006 n. 311 , permettano l'uso delle fonti rinnovabili di energia o assimilate.

Successivamente agli interventi di riqualificazione verrà elaborata la certificazione energetica dell'edificio (oggi Attestato di prestazione energetica)

- 1.7 **Altri interventi:** In riferimento al precedente punto 1.5, il Gestore, anche allo scopo di consentire una sensibile riduzione delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera, si impegna ad effettuare gli interventi riportati nell'allegato al presente contratto sul sistema edificio-impianto:

Il Comune, consapevole che nella redazione del presente contratto e nella definizione delle condizioni economiche applicate il Gestore ha considerato i benefici derivanti da eventuali meccanismi di incentivazione quali TEE o Conto Termico, autorizza il Gestore o altra società di cui lo stesso volesse avvalersi, ad effettuare tutte le necessarie attività al fine di ottenere il riconoscimento di tali incentivazioni senza che ciò costituisca un diritto in capo al Comune a richiedere né ora né in futuro eventuali riconoscimenti economici, autorizza inoltre il gestore all'utilizzo della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dei lavori per l'ottenimento di eventuali forme di incentivazione

- 1.8 **Risoluzione anticipata:** Il presente contratto non potrà essere risolto anticipatamente durante i primi tre anni di gestione, tranne nel caso di gravi inadempienze di una delle parti. Successivamente, le parti, in caso di inadempimento, potranno risolvere il contratto.



A. S. R. L.
Amministratore Unico
Zanella Ugo Ottaviano

In caso di risoluzione per inadempimento del Comune, dovrà essere liquidato al Gestore:

- il saldo delle rimanenti rate del canone C1 residue dell'impianto a suo carico fino alla data di cessazione della concessione;
- attualmente in essere e non ancora maturate, limitatamente e nella misura dei costi di riqualificazione anticipati e sostenuti dal Gestore;
- la quota del canone C1 residuo non riconosciuta dal Comune fino alla copertura totale.

Il rimborso di tali quote residue avverrà al netto degli interessi.

In caso di inadempimento da parte del Gestore:

- per quanto attiene agli interventi previsti dal punto 1.8 del presente contratto (costo del servizio: canone C1) ed ai servizi compresi nella quota fissa annuale C2f, si applicano le norme in materia di appalto, previste dal libro quarto, titolo terzo, capo settimo (artt. da 1655 a 1677) del codice civile;
- per quanto attiene ai servizi compresi nella quota variabile C2v, si applicano le norme in materia di somministrazione, previste dal libro quarto, titolo terzo, capo quinto (artt. da 1559 a 1570) del codice civile.

1.9 **Controversie:** Ogni controversia avente per oggetto l'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, comprensivo degli allegati è devoluta alla competenza del Foro di Milano con espressa esclusione di ogni concorrente competenza, anche ex art. 20 c.p.c.

1.10 **Detenzione qualificata:** Con la sottoscrizione del presente Contratto di Concessione del Servizio Energia da parte del rappresentate del Comune, il Comune conferisce al Gestore, per il periodo di validità del contratto, la detenzione qualificata delle Centrali Termiche oggetto di questo contratto e degli impianti termici ad esse collegati, che pertanto diventano officine di produzione del Gestore, dei Beni e Servizi descritti al punto 1.1.

Grassobbio, li 22.09.2016

Il Gestore – A.T.E.S. srl

Dott. Ugo Ottaviano Zanello



Comune di Grassobbio

Grassobbio Dr. Adriano

A.T.E.S. S.r.l.
Autoregolatore Unico
Zanello Ottaviano



ATESS



Allegato "A" al contratto Servizio Energia

CONDIZIONI DI FORNITURA

Ad integrazione e precisazione di quanto previsto dal Contratto Servizio Energia, stipulato tra la Ditta A.T.E.S. S.R.L. con sede in legale in Trezzo sull'Adda Via Roma 1, CF/PIVA 05064840969 - CAP 20056 - CITTA' Trezzo sull'Adda PROVINCIA (MI) nella persona dell'amministratore unico, Dott. Ugo Ottaviano Zanello nato a Milano il 16/06/1962 C.F. ZNLGTV62H16F205Y nel corso di questo contratto indicata come " Gestore " ed **COMUNE DI Grassobbio**, con sede legale in Via A. Vespucci, 6 - 24050 Grassobbio (Bg), C.F. 80027490160/PIVA 00722500162, nella persona del Responsabile dell'Area Finanziaria SIG. Culasso dr. Adriano, nato ad Albano Sant'Alessandro(BG) il 23.10.1953, C.F. CLS DRN 53R23 A129E., nel corso di questo contratto denominato "Comune"

Art. 1.1 – Luogo di esecuzione del contratto

Le forniture, le opere ed i servizi facenti capo al Gestore di cui al citato contratto dovranno essere eseguite presso i seguenti edifici comunali siti nel Comune di Grassobbio (BG)



<i>Edificio</i>	<i>Indirizzo</i>
BIBLIOTECA	Via Roma, n. 46
SCUOLA PRIMARIA	Via Fornacette, n. 1
CENTRO POLIFUNZIONALE – SALA MULTIFUNZIONALE	Via Zanica, n. 2
CENTRO ANZIANI 1	Via Roma, n. 27
CENTRO ANZIANI 2	Via Roma, n. 25
CENTRO HANDICAP	Via Roma, n. 25
PALAZZO BELLI	Via Roma, n. 46
IMPIANTI SPORTIVI CALCIO	Via XXV Aprile, n. 80
IMMOBILE EX ONMI	Via Fornacette, n. 3

A.T.E.S. S.r.l.
Amministratore Unico
Zanello Ugo Ottaviano

APPARTAMENTI CENTRO POLIVALENTE	Via Zanica, n. 2
MUNICIPIO	Via Vespucci, n. 6
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA	Via Fornacette, n. 1

Art. 1.2 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni 10 (dieci) e decorrerà dalla data del 01/09/2016 ed avrà termine in data 31/08/2026.

Art. 1.3 – Qualità del combustibile

Il combustibile impiegato dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla legislazione vigente (Ministero Ambiente) per il servizio offerto (riscaldamento ambientale).

Art. 1.4 – Caratteristiche temporali del servizio


Il servizio di riscaldamento verrà garantito con gli orari e nei periodi previsti dalle leggi attualmente vigenti e successive modificazioni e, quindi, al momento, per 183 gg. annui, fatti salvi eventuali anticipi e/ o proroghe richiesti dal Comune e concessi dalle competenti Autorità.

Art. 1.5 – Costi

I costi della Concessione del Servizio Energia sono costituiti dal canone fisso C1 e dalla quota consumi C2. Il corrispettivo contrattuale è riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti

Art. 1.5.1 – Il canone fisso C1 rappresenta la ripartizione su base mensile del costo globale degli interventi riportati al punto 1.7 del presente Contratto Servizio Energia, aventi lo scopo di migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianto. La quota mensile C1 è di **1.393,05 € + IVA** di legge da corrispondere per 120 mensilità. La quota dovrà essere corrisposta in rate trimestrali del valore di **4.179,16 € + IVA**.

Il dettaglio degli importi per gli interventi previsti per singolo immobile, che determinano la quota C1 sopra indicata viene riportato nelle seguenti tabelle:

	<i>CERTIFIC. ENERGETIC A</i>	<i>PROGETT- AZIONE</i>	<i>REGOLA- ZIONE</i>	<i>TELECON- TROLLO</i>	<i>CONTATORI DI CALORE</i>
BIBLIOTECA	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00	€ 840,00
SCUOLA PRIMARIA	€ 0,00	€ 3.240,00	€ 9.120,00	€ 2.400,00	€ 2.160,00
CENTRO POLIVALENTE- SALA MULTIFUNZIONALE	€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
CENTRO ANZIANI 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 540,00	€ 420,00
CENTRO ANZIANI 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 540,00	€ 420,00
CENTRO HANDICAP	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 540,00	€ 420,00
PALAZZO BELLI	€ 1.200,00	€ 2.040,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 840,00
CALCIO	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 840,00
EX ONMI	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00	€ 420,00
MUNICIPIO	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 3.240,00	€ 2.900,00	€ 1.680,00
PALESTRA scuola primaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00	€ 1.800,00	€ 840,00
TOTALE INVESTIMENTI	€ 5.620,00	€ 5.280,00	€ 13.800,00	€ 16.400,00	€ 8.880,00



Handwritten signature

A.T.A.S. S.r.l.
 Amministratore Unico
 Zaira Cecchi
 Grassano

	<i>LAVORI IDRAULICI</i>	<i>CALDAIE</i>	<i>IMPIANTI ELETTRICI</i>	<i>CIRCOLA- TORI</i>	<i>ALTRO</i>
BIBLIOTECA	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00
SCUOLA PRIMARIA	€ 6.000,00	€	€ 3.000,00	€ 3.600,00	€
CENTRO POLIVALENTE-	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00



SALA					
MULTIFUNZIONALE					
CENTRO ANZIANI 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00
CENTRO ANZIANI 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00
CENTRO HANDICAP	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00
PALAZZO BELLI	€ 4.800,00	€	€ 3.000,00	€ 2.160,00	€
		11.000,00			3.600,00
CALCIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
EX ONMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00
MUNICIPIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
PALESTRA scuola primaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI	€ 10.800,00	€	€ 16.530,00	€ 5.760,00	€
		33.000,00			6.960,00

Al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del Gestore del contratto servizio energia, saranno e resteranno di proprietà del Comune.

Al termine dei lavori il gestore dovrà produrre un consuntivo dettagliato dei costi realmente sostenuti per l'esecuzione degli interventi di cui all'Art. 1.7 del presente contratto. Sulla base del consuntivo prodotto verrà aggiornata la quota C1 in aumento o diminuzione per tener conto delle eventuali economie o maggiori oneri sostenuti dal gestore. In caso di aumento dei costi, il gestore dovrà informare il Comune ed essere autorizzato a procedere.

Art. 1.5.2 – La quota consumi C2 rappresenta il costo dell'energia termica erogata agli edifici comunali oggetto del presente contratto. La quota C2 è composta da:

A.T.E.S. S.r.l.
Amministratore Unico
Zarola Ottaviano



– una quota fissa annuale C2f, comprendente i costi relativi alle prestazioni dei servizi inerenti l'esercizio dell'impianto termico (conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e costo terzo responsabile).

La manutenzione straordinaria si intende a copertura solamente dei materiali installati dal Gestore presso le singole utenze di cui al punto 1.1. La sostituzione o riparazione di ogni altro materiale esistente, anche se di recente installazione, sarà a carico del Comune.

Il servizio si intende riferito alla gestione delle centrali termiche; per centrali termiche si intende quell'insieme di elementi necessari alla produzione, alla regolazione ed al trasporto dell'energia termica, ad esclusione di quella porzione di impianto posta a valle delle pompe di mandata, cioè all'inizio del circuito di andata e ritorno per gli utilizzi. Fanno altresì parte delle centrali termiche le porzioni di impianto elettrico a valle del punto di arrivo della tensione di linea all'interruttore generale esterno alle Centrali. Il Comune si riserva la possibilità di estendere il servizio anche agli impianti interni di distribuzione del fluido termico a seguito di specifico accordo.

La quota fissa annuale C2f è di euro **4.500,00 € IVA esclusa**.


– una quota variabile C2v, comprendente i costi relativi all'effettivo consumo di energia termica per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, in quantità e qualità idonee al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza; viene determinata dal consumo in kWh di energia, moltiplicato per la Tariffa (euro/kWh).

La Tariffa utilizzata per calcolare i consumi del comune viene concordata in **0,079 euro/kWh + IVA di legge dove il gas è ad uso domestico con accisa civile**.

La Tariffa utilizzata per calcolare i consumi del comune viene concordata in **0,068 euro/kWh + IVA di legge dove il gas è ad uso industriale o assimilato**.

La rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto verrà quindi allegata alle fatture emesse per la fornitura del servizio

A.T. S.r.l.
Amministrazione Unico
di Ottaviano



A.T. S.r.l.

L'applicazione della tariffa ad uso industriale o assimilato avrà decorrenza a partire dal primo mese successivo all'ottenimento della defiscalizzazione sulla fornitura del combustibile da parte del Gestore.

Art. 1.5.3 – Ai corrispettivi relativi alle prestazioni contrattuali stabilite, comprendenti la fornitura di beni e servizi, verrà applicata l'aliquota IVA di legge al momento attuale:

- 10% utenze domestiche o assimilate (circ. 82/99-E del Ministero Finanze);
- 22% altre utenze (circ. 82/99-E del Ministero Finanze).

Art. 1.5.4 – Per tutti gli interventi straordinari, ferma restando la facoltà del Comune di avvalersi eventualmente di altra ditta, il gestore provvederà a stilare di volta in volta apposito preventivo che sarà sottoposto ad approvazione del Comune.

Art. 1.6 – Revisione prezzi

I prezzi di cui al precedente capo 1.5.2, sono soggetti a revisione allorché si verificano variazioni degli elementi concorrenti alla determinazione del prezzo stesso.


La variazione della Tariffa che determina la quota C2V avverrà al termine di ogni anno, in maniera direttamente proporzionale alla variazione percentuale media, arrotondata alla terza cifra decimale, del costo del combustibile durante l'anno stesso.

Per determinare la variazione media del costo del combustibile il valore di riferimento (riferito al costo del gas naturale al lordo della defiscalizzazione prevista per la particolare tipologia di utenza oggetto del presente contratto) viene fissato in 0,6938 €/mc , sulla base della Delibera 304/2015/R/gas pubblicata dall'AEEG (Autorità per l'energia elettrica ed il Gas) di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, come somma dell'elemento QEt e della componente CCIt di cui all'ART 6 del TIVG relative al secondo trimestre 2016.

La formula per il calcolo dell'adeguamento è di seguito riportata:

Adeguamento/conguaglio annuale costo combustibile per l'anno "x" =

$[Tariffa\ Energia\ adeguata\ (\text{€}/\text{kWh})\ anno\ "x" - Tariffa\ Energia\ contrattuale\ (\text{€}/\text{kWh})] * Consumo\ Energia\ anno\ "x"$
(kWh)



A.T.E.S. S.r.l.
Amministratore Unico
Emanuele Santaviano

dove:

Tariffa adeguata (€/kWh) anno "x" =

*Tariffa Energia contrattuale (€/ kWh) * (1 + Adeguamento costo combustibile (%) anno "x")*

Adeguamento costo combustibile (%) anno "x" = { [Costo medio del combustibile (€/mc) anno "x"] - [Costo riferimento contrattuale (€/mc)] } / [Costo riferimento contrattuale (€/mc)]

dove:

Costo medio combustibile (€/mc) anno x = media dei 4 valori trimestrali pubblicati nell'anno "x" dall'AEEG

Il Comune accetta i suddetti aggiornamenti che saranno definiti dal Gestore.

La variazione della quota C2f avverrà annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice - FOI - ISTAT.

Mano d'opera: ai fini della revisione, l'aggiornamento verrà calcolato rispetto al C.C.N.L. applicato dal Gestore,

3° livello di inquadramento, solo per la parte eventualmente eccedente la variazione ISTAT annuale.

Art. 1.7 – Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi:

Art. 1.7.1 – La quota Consumo C2, risultante dalla somma della quota fissa C2f e della quota variabile C2v

(prodotto dell'energia termica rilevata dal misuratore installato in centrale termica, per la Tariffa, come previsto dalla all'Art. 6 circ. 273/98-E art. 6 del Ministero Finanze), verrà fatturata mensilmente al Comune.

Totale fattura = C2 = (C2f/12) + C2v = (C2f/12) + (kWh/mese x Tariffa), oltre l'IVA nella misura di legge

ovvero:

- 10% utenze domestiche o assimilate (circ. 82/99-E del Ministero Finanze)
- 22% altre utenze (circ. 82/99-E del Ministero Finanze).

Art. 1.7.1.1 – Al termine di ciascun mese di servizio, il Gestore fornirà al Comune i dati ed il conteggio delle prestazioni erogate nel mese.

Art. 1.7.1.2 – Il pagamento delle forniture energetiche, sarà effettuato con Bonifico Bancario, entro 30 gg. dalla data di scadenza della Fattura.



ATTES/Str.
Amministrazione Unico
Comune di Capri

Art. 1.7.1.3 – In caso di mancato pagamento entro i termini convenuti, verranno addebitati gli interessi per il ritardato pagamento, nei termini di legge.

Art. 1.7.1.4 – Nel caso di avaria degli strumenti di misura, in attesa di determinare i consumi con metodo induttivo il Fornitore potrà emettere fatture di importo presunto sulla base del rendimento del medesimo periodo dell'anno precedente secondo la seguente formula:

$$C_i * \eta_{i-1} = E$$

C_i [mc] = consumo di gas metano nel periodo (i)

η_{i-1} = rendimento nello stesso periodo del precedente anno (i-1)


E [kWh] = Energia da fatturare nel periodo (i)

Art. 1.8 – Esercizio degli impianti termici (Conduzione, Controllo e manutenzione)

A norma delle disposizioni della Legge 10/1991, del D.P.R. 412/1993, del D.P.R. 551/1999, del D.Lgs. 192/2005, del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 311/2006 e del D.P.R. 74/2013, il Gestore, quale soggetto Terzo Responsabile, s'impegna ad eseguire, per tutta l'effettiva durata del contratto, tutte le operazioni necessarie per il corretto esercizio degli impianti termici oggetti di questo contratto, da individuarsi anche in considerazione di quanto previsto al capo 1.3 del presente Contratto Servizio Energia. A riguardo per quanto riguarda il servizio riscaldamento, le temperature da garantire all'interno delle varie utenze calcolate sulla media dei valori rilevabili nei vari ambienti, dettate dalle normative vigenti (v. articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, e articolo 12 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013), sono le seguenti:

- asilo nido, scuole materne e speciali 20°C con tolleranza + 2°C;
- altre scuole, uffici, abitazioni o assimilabili 20°C;
- atri e corridoi 18°C;
- palestre e impianti sportivi dove si svolgano attività, archivi e depositi 18°C.

Per il servizio riscaldamento la tolleranza ammessa sulla temperatura media nelle singole unità immobiliari degli edifici é di + 2° C (D.P.R. n. 551/99). Le temperature indicate si intendono misurate al centro dei locali con termometro posto 1,5 metri dal pavimento e con porte e finestre chiuse da almeno 2 ore. In caso di



ATL S.r.l.
Amministratore Unico
Luigi Antonaviano

contenzioso riguardante la rilevazione delle temperature si adotteranno i criteri indicati nelle norme UNI di riferimento per il collaudo degli impianti termici. In giornate particolarmente rigide, dopo il fermo di attività, potranno essere disposte accensioni anticipate agli impianti in deroga alla normativa vigente per garantire le condizioni di benessere ambientale agli utenti. In caso di temperature esterne particolarmente rigide registrate per più giorni consecutivi sarà ammessa una tolleranza sulle temperature richieste con il limite di -2°C .

Art. 1.9 – Assunzione della qualifica di terzo responsabile

Con la stipula del contratto il Gestore assume, per tutta la durata effettiva del contratto medesimo, la qualifica di "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici" prevista, in generale, dall'art. 31, comma 1 e 2, della Legge 10/1991, ed in particolare dall'art. 1, lett. O, del D.P.R. 412/1993, dall'art. 7 del D.P.R. 551/1999 "Ulteriori requisiti del Terzo Responsabile", e dal D.P.R. 74/2013, ed in accordo al D.Lgs. 192/2005, all'art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006 "abilitazione alla conduzione", al D.Lgs. 311/2006. Il Gestore dichiara di essere in possesso dei requisiti di abilitazione, stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008 in merito alla sicurezza, per l'assunzione della qualifica predetta, così come stabiliti dalla suddetta normativa, anche in merito a competenze e certificazioni.

Art. 1.10 – Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune i costi di ulteriori interventi finalizzati al risparmio energetico, proposti dal Gestore ed accettati dal Comune, secondo le risultanze delle Diagnosi Energetiche effettuata entro 1 anno di esercizio sul sistema edificio-impianto dello stabile oggetto di questo contratto. Sono inoltre a carico del Comune i costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, causati da:


- eventi di forza maggiore;
- atti di vandalismo;
- danni che dovessero verificarsi alle apparecchiature installate dal Gestore in centrale termica (generatori, circolatori, sistemi di tele gestione ecc...) derivanti da cause riconducibili all'edificio servito dall'impianto, agli impianti in esso installati o alle sue pertinenze;



[Handwritten signature]

A.T.S. S.p.A.
Amministratore Unico
Zucchi Ottaviano

ATE



Rimane comunque a totale carico del Gestore, in quanto "terzo responsabile" dell'esercizio e della manutenzione, qualunque tipo di responsabilità, civile, penale o di altro tipo, per qualsiasi incidente (compresi scoppi, esplosioni, incendi, folgorazioni, intossicazioni, allagamenti) all'interno della centrale termica.

Art. 1.12 – Copertura assicurativa

Il Gestore garantisce al Comune committente di aver contratto copertura assicurativa con massimale di euro 3.000.000 a garanzia di eventuali danni cagionati a terzi e cose (R.C.T.) nell'espletamento del servizio costituente oggetto del presente contratto.

Art. 1.13 – Spese, opere e servizi esclusi dal contratto

Sono escluse dai corrispettivi previsti dal presente contratto tutte le spese non espressamente previste dal contratto stesso.

Art. 1.14 – Accesso agli stabili oggetto di questo contratto da parte del personale del Gestore, manomissioni, penale

Il Comune, ed i singoli utenti, autorizzano il personale del Gestore ad accedere a tutti i locali dell'edificio ove sono installate le apparecchiature di misurazione del calore e dei consumi, al fine di effettuare l'installazione, la manutenzione e la lettura delle apparecchiature di misura del calore, dei consumi e /o dell'acqua calda sanitaria. In caso di tentata o consumata manomissione delle apparecchiature di misure predette, il Comune sarà tenuto a corrispondere al Gestore una penale, per ogni apparecchiatura danneggiata, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore e ferma restando l'obbligazione di pagamento elusa mediante la manomissione dei misuratori. Sia la manomissione delle apparecchiature che il danno dalle stesse subito verranno accertati e certificati dalla ditte costruttrici delle apparecchiature stesse in necessario contraddittorio con le altre parti. Al fine di consentire alla società di eseguire gli interventi di riqualificazione e di predisposizione degli impianti di cui all'Art. 1.8 il Comune autorizza l'accesso agli impianti ed agli stabili oggetto di intervento a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si impegna ad informare l'attuale manutentore in merito.



AT S.p.A. S.r.l.
Amministratore Unico
Giancarlo Castaviano

Art. 1.15 – Miglioramento dell'efficienza energetica garantito- Definizione condizioni dei consumi di riferimento e dei fattori di aggiustamento degli stessi - Sharing Saving

Sulla base dell'analisi energetica iniziale il consumo attuale stimato per gli immobili inseriti nel presente contratto è di **1.322.716 KWh anno**. Tale consumo è riferito ai **GG** indicati nel **DPR 412/93 allegato A (2416 gg)**

Nel caso di riduzione del fabbisogno termico annuo rispetto al valore stimato si prevede una suddivisione dei benefici economici corrispondenti al risparmio in kWh, sulla base delle seguenti percentuali:

- quota di risparmio a beneficio del Comune: 85%
- quota di risparmio a beneficio del Gestore: 15%

Nel caso di aumento del fabbisogno termico annuo rispetto al valore medio stimato dopo la riqualificazione, rappresentante **la quantità massima di energia erogabile (a parità di condizioni di esercizio) e quantificato in di 1.029.900 kWh**, si prevede una suddivisione dei costi economici corrispondenti al maggior consumo in kWh, sulla base delle seguenti percentuali:

- quota di maggior consumo a carico del Comune: 15%
- quota di maggior consumo a carico del Gestore: 85%

Per la valorizzazione di risparmi e costi, si applicherà la franchigia del +/- 5% entro la quale non si applicheranno suddivisioni di risparmio o maggiori costi.

Al termine di ogni Anno ATES fornirà al Comune una relazione e un report con l'indicazione dei risparmi conseguiti ed il confronto con i dati storici di consumo.

1.16 Determinazione gradi giorno

La determinazione dei gradi giorno effettivi della località, come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica. Verrà effettuato al termine di ogni stagione termica sulla base delle condizioni meteo ARPA della regione di riferimento con l'utilizzo dei dati della stazione meteorologica più vicina a parità di condizioni. La quota di Sharing Saving verrà aggiornata annualmente sulla base del valore di GG misurati.



Art. 1.17 – Indicazione di un tecnico responsabile

L'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 09 Gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere incaricato come tecnico di controparte.

Art. 1.18 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dal Comune sarà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/03.

Grassobbio, li 22.09.2016.

Il Gestore A.T.E.S. srl

Dott. Ugo Ottaviano Zanella



[Handwritten signature]
A.T.E.S. s.r.l.
Amministrazione Unica
Zanella Ugo Ottaviano

Il Comune di Grassobbio

Classo dr. Adriano



[Handwritten signature]



ATB



Allegato "A2" al contratto Servizio Energia

VERBALE DI CONSEGNA E DI PRESA VISIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

(da compilarsi al momento della presa in carico degli impianti)

Alla presenza di:

–, quale Tecnico della società – Gestore del Servizio,

e

– come tecnico incaricato del Comune di Grassobbio – Comune,

viene redatto il presente verbale di sopralluogo e presa in consegna dei seguenti impianti termici di proprietà

del Comune di Grassobbio :



Wly

A.T.B.S. S.r.l.
Amministratore Unico
Zansù Giovanni

Il Verbale di consegna riporta:

- A- Verbalizzazione delle risultanze dell'ispezione effettuata, in modo congiunto, dai tecnici designati dalle parti Comune e Gestore, e riportato sul tabulato riassuntivo allegato;
- B- Dati identificativi dell'edificio e dell'impianto termico;
- C- Stato degli impianti termici nelle condizioni in cui si trovano.

Dichiarazione:

Il Gestore dichiara di avere preso visione e conoscenza degli impianti termici, di cui al presente verbale, di prenderli in carico nelle condizioni in cui si trovano e di impiegarli, per gli scopi di cui al Contratto di Servizio Energia, con criteri di efficienza ed economicità nel rispetto della legislazione vigente. Il Comune dichiara di aver informato il Gestore di ogni problematica o malfunzionamento esistente e si impegna a produrre tutta la documentazione di cui all'art. 1.10 allegato "A" del Contratto di Servizio Energia che non dovesse essere presente al momento del sopralluogo. Il Comune dichiara inoltre che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa delega il Gestore, entro l'inizio del servizio, a dare indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;

Data

Il Gestore.....

Il Comune



A.T.E.S. S.p.A.
Amministratore Unico
Zaneida

SCHEDA NR. _____

Dati identificativi dell'edificio e dell'impianto termico

Edificio nr. _____

Stato degli impianti termici nelle condizioni in cui si trovano

(segnare le caselle pertinenti)

Documentazione:

Documentazione:	Presente	Non presente al momento del	Completa	Incompleta
Dichiarazione conformità impianti idraulici				
Dichiarazione di conformità impianti Elettrici				
Dichiarazione di conformità Linea Gas Metano				
Pratica ISPESL/INAIL				
Certificato prevenzione incendi CPI				
Libretto di centrale/impianto				
Libretti di uso e manutenzione				

Stato apparecchiature	Anno	Buono	Mediocre	Pessimo	Note
descrizione:					
Generatori:					
Circolatori:					
Tubazioni Valvole:					
Isolamenti:					
Quadro elettrico:					



[Handwritten signature]
 A.T. S.r.l.
 Amministratore Unico
 Zancello Luciano



- provvedere al controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione e in caso di malfunzionamento sostituirli;
- verificare il regolare funzionamento della valvola a galleggiante per i vasi di espansione di tipo aperto e della taratura delle valvole di reintegro per gli impianti con vaso di espansione chiuso nonché della presenza nei vasi stessi del cuscino d'aria o di gas;
- provvedere con regolarità alla manutenzione e messa a punto dei bruciatori, in particolare, alla pulizia degli ugelli, dei filtri e della testa di combustione, alla regolazione della fiamma e del suo corretto sviluppo entro la camera di combustione della caldaia, al controllo della pressione di alimentazione del combustibile, alla revisione generale dell'apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento con particolare riguardo ai cuscinetti del motore;
- provvedere con regolarità alla taratura delle apparecchiature di regolazione automatica e alla verifica del loro corretto funzionamento;
- provvedere con regolarità alla verifica e messa a punto delle elettropompe di circolazione e, in particolare, al controllo della prevalenza, alla sostituzione, se necessario, delle tenute degli organi meccanici rotanti, allo smontaggio e pulizia e sostituzione dei cuscinetti del motore in relazione al totale delle ore di funzionamento.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati sul libretto di centrale o di impianto.

Sono esclusi dal presente contratto i costi relativi alla ordinaria manutenzione dei sistemi di emissione, quali ad esempio, pulizia e/o sostituzione dei filtri fancoil e UTA, manutenzione impianti di climatizzazione estiva ecc...

Accesso e reperibilità saranno garantiti attraverso numeri telefonici ed indirizzi mail operativi 365 giorni l'anno dalle ore 0:00 alle ore 24:00.

Il servizio di reperibilità gestirà le seguenti attività:

- fornire assistenza e chiarimenti;
- raccogliere le richieste d'intervento, le segnalazioni e le anomalie da parte del personale autorizzato;
- definire il livello di priorità.

[Handwritten signature]
A.T.H.S. S.r.l.
Amministrazione Unico
Zanone Ottaviano



I livelli di priorità saranno:

1. **Emergenza:** interventi da effettuarsi in 4 ore dalla richiesta. Per indice di gravità del guasto alto; rischio per la salute e la sicurezza, compromissione dell'attività che si sta svolgendo, interruzione di servizio e rischio di danni gravi.
2. **Urgenza:** interventi da effettuarsi entro 24 ore dalla richiesta. Per indice di gravità del guasto medio; compromissione parziale dell'attività che si sta svolgendo, scarsa efficienza del funzionamento dell'elemento tecnico o dell'unità tecnologica e possibile rischio di danni.
3. **Normale:** interventi da effettuarsi entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data della richiesta. Per indice di gravità del guasto basso; inconveniente secondario per le attività che si sta svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettazione.

In caso di richieste di intervento non giustificate o non rientranti nell'ambito del presente contratto il gestore addebiterà al Comune il costo dell'intervento. Sarà cura del Comune comunicare al gestore eventuali referenti abilitati a richiedere l'intervento in reperibilità.

Trezzo sull'Adda, li

Il Gestore.....

Il Comune



A. V. E. S. S.r.l.
Amministrazione Unica
Zona Industriale
11010 Trezzano